



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Procedure Concorsuali
(Presidente R. Rordorf)

ALLEGATO A

*Procedimento di allerta e mediazione di cui
all'art. 4 dello schema di disegno di legge
recante la "Delega al Governo per la riforma
organica delle discipline della crisi di impresa":
misure premiali*

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Indice

1. Premessa	3
2. Incentivi fiscali	3
3. Misure premiali per l'organo di controllo o per l'incaricato della revisione legale che segnali all'organismo di composizione della crisi competente	3
4. Misure premiali penali	4

1. Premessa

L'art. 4, comma primo, lett.g), prima parte, dello schema di disegno di legge delega dispone che nell'ambito del procedimento di allerta e mediazione siano previste misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo.

Aderendo alla richiesta formulata dalla Commissione Rordorf in occasione dell'audizione dello scorso 2 dicembre, formuliamo qui di seguito alcune proposte in ordine alla possibilità di definire talune misure che possano essere ricondotte sotto l'accezione della "premialità" per coloro che si attivino tempestivamente, sia sotto un profilo civilistico, sia sotto un profilo penale, sia sotto un profilo fiscale.

Trattandosi di meri principi direttivi, si ritiene che non dovrebbe insorgere pericolo di eccesso di delega anche per quanto concerne gli aspetti attinenti al trattamento fiscale e penale dell'impresa, dal momento che l'art. 1, secondo comma, ultima parte, dello schema di disegno di legge delega consente di " ... *curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, ed adottando le opportune disposizioni transitorie*".

Ad ogni buon conto, nell'ottica di piena e fattiva collaborazione con la Commissione Rordorf a cui compete la finale valutazione nel merito delle proposte effettuate da questo Consiglio Nazionale, si suggerisce quanto di seguito.

2. Incentivi fiscali

Seguendo le disposizioni contenute nell'art. 20 d.lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni e integrazioni, per favorire le procedure di mediazione, potrebbe essere previsto un credito di imposta per le imprese che abbiano aderito e favorito la composizione negoziale della crisi. Il criterio di delega potrebbe essere il seguente:

"Prevedere per le imprese che abbiano corrisposto un'indennità alle sezioni specializzate istituite presso l'Organismo di composizione competente, il riconoscimento, in caso di successo, di un credito di imposta commisurato all'indennità versata".

Si potrebbero altresì prevedere agevolazioni fiscali, quali ad esempio, l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro.

3. Misure premiali per l'organo di controllo o per l'incaricato della revisione legale che segnali all'organismo di composizione della crisi competente

Come già formulato nell'ambito delle nostre proposte illustrate nel corso dell'audizione del 2 dicembre 2015, sotto un profilo squisitamente civilistico, si auspica l'introduzione di misure premiali anche per coloro che,

ricoprendo incarichi di controllo o di revisione della società, si attivino tempestivamente sia presso l'organo di amministrazione segnalando ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità, e presso l'organismo di composizione della crisi in caso di inadeguati riscontri da parte dell'organo di amministrazione. L'attivazione tempestiva, infatti, come peraltro è nelle intenzioni della Commissione, potrebbe contribuire alla risoluzione della crisi in atto e dunque prevenire l'insolvenza.

Tali misure premiali potrebbero essere declinate come limitazione/esenzione della responsabilità solidale (e sussidiaria) dell'organo di controllo e del revisore legale con l'organo di amministrazione, attualmente prevista nell'art. 2407 c.c. e nell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, responsabilità che potrebbe emergere nell'ambito di successivi procedimenti di insolvenza.

Il criterio di delega, esplicitato in un'autonoma previsione dell'art. 4 dello schema di disegno di legge delega, potrebbe essere il seguente:

“Prevedere per l'incaricato della revisione legale e l'organo di controllo che tempestivamente si attivi presso l'organo di amministrazione e, ricorrendone i presupposti, presso l'Organismo di composizione, esimenti nella valutazione della responsabilità”.

Al contempo andrebbe formulato un principio (da inserire presumibilmente nell'art. 13 dello schema di disegno di legge delega, recante modifiche al codice civile) con cui si deleghi il Governo a rivedere l'attuale regime di responsabilità previsto nell'art. 2407 c.c. e nell'art. 15 d.lgs. n. 39/2010. Tale principio direttivo potrebbe avere il seguente tenore letterale:

“Articolare la responsabilità del collegio sindacale e dell'incaricato della revisione legale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'Organismo di composizione della crisi di cui all'art. 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci e dell'incaricato della revisione legale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi”.

4. Misure premiali penali

Si potrebbero prevedere misure premiali anche sotto il profilo penale, escludendo la ricorrenza delle fattispecie declinate negli artt. 216, terzo comma, e 217 l.f. - e per quanto concerne gli organi di amministrazione e controllo la ricorrenza delle fattispecie di cui agli artt. 223 e 224 l.f. - per le operazioni e i pagamenti effettuati pendente la procedura di allerta e mediazione.

Il principio di delega potrebbe essere formulato nel modo che segue:

“Prevedere, l'inapplicabilità delle fattispecie di cui all'art. 216, terzo comma, l.f. e 217 l.f. per i pagamenti effettuati e le operazioni compiute durante la procedura di cui all'art. 4 del presente schema di legge delega. Al ricorrere delle medesime condizioni, prevedere l'inapplicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 223 e 224 l.f.”.

Allo stesso modo, l'attivazione della procedura di allerta dovrebbe comportare l'esenzione dall'imputazione per reati di bancarotta nell'ambito di un eventuale successivo concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. In pratica, ciò comporterebbe la disapplicazione dell'art. 236 l.f. sempre in considerazione della circostanza che la discovery dell'imprenditore sia intervenuta prima dell'insolvenza.

Il relativo principio di delega potrebbe essere formulato nel modo che segue:

“Prevedere l'inapplicabilità dell'art. 236 l.f. nel caso di accesso alla procedura di mediazione e allerta di cui all'art. 4 del presente schema di legge delega”.